



CITTA' DI NOVATE MILANESE

Area Gestione Sviluppo del Territorio

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE

DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI ABBANDONATI O RANDAGI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NOVATE MILANESE CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE.

ART.1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi catturati sul territorio comunale dall'apposito servizio sanitario animale dell'Ats Milano Città Metropolitana e/o affidati a qualunque titolo dalla forza pubblica per la durata di due anni, e comunque fino ad esaurimento dell'importo contrattuale - ai sensi e nel rispetto del dettato normativo prescritto dalla Legge n. 281/91, dal Regolamento Regionale n. 2 del 13/04/2017 e dal titolo 8° della Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009 - in apposite strutture (canile rifugio) appositamente attrezzate nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 12 del Regolamento Regionale Lombardia n. 2/2017.

Art. 2 – TRASFERIMENTO ALLA STRUTTURA CONVENZIONATA

Il gestore del canile dovrà provvedere al ritiro e trasporto dei cani affidati dall'autorità giudiziaria e/o affidati a qualunque titolo dalla forza pubblica, tramite proprio automezzo appositamente attrezzato ed idoneo.

Il registro di presa in carico del cane deve contenere apposita scheda segnaletica nella quale siano chiaramente riportati i dati identificativi dell'animale, dalla quale risulti il numero di tatuaggio e/o microchip, la data di ingresso – con foto del cane – la data e il tipo delle eventuali vaccinazioni, la storia sanitaria, l'eventuale data di uscita, il numero progressivo della scheda di affidamento e l'eventuale data di decesso.

Il gestore del canile deve registrare e rendere disponibile il dato dei movimenti in entrata e in uscita su base mensile articolato almeno nelle seguenti voci:

- a) cani immessi,
- b) cani deceduti o soppressi,
- c) cani ceduti in adozione,
- d) cani restituiti al proprietario

Nel canile rifugio non possono essere immessi cani catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria né cani ceduti dai proprietari: i cani immessi devono risultare preventivamente registrati e identificati presso il canile sanitario dell'Ats Milano Città Metropolitana ed essere scortati dalla certificazione attestante i trattamenti sanitari effettuati.

Nel canile rifugio dovranno essere immessi anche i cani che al momento della cattura, pur essendo identificati, a causa di qualsivoglia impedimento non sia stato possibile restituire al proprietario entro il termine dell'osservazione sanitaria esercitata presso il canile dell'Ats Milano Città Metropolitana.

Ad avvenuta restituzione al legittimo proprietario, quest'ultimo è tenuto a pagare le spese per il ricovero ed il mantenimento per tutti i giorni di permanenza del cane nel canile rifugio; l'importo sarà pari al costo giornaliero per cane applicato dal canile al Comune.



CITTA' DI NOVATE MILANESE

Area Gestione Sviluppo del Territorio

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

Tale importo verrà versato al gestore del canile al momento del ritiro del cane da parte del legittimo proprietario. Il gestore del canile dovrà poi dalla successiva fattura emessa nei confronti dell'Ente detrarre l'importo complessivo introitato dal proprietario del cane e non conteggiare più la spesa del cane reso.

L'eventuale custodia temporanea, a pagamento, degli animali di proprietà si deve effettuare in reparti appositi e separati, diversi da quelli individuati come disponibili per il canile rifugio.

Dovranno in ogni caso essere rispettate le modalità di gestione della struttura indicate agli artt. 16 e 19 del Regolamento Regionale della Lombardia n. 2/2017.

Art. 3 – TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE

Il canile rifugio dovrà possedere i requisiti di cui all'allegato B, tabelle da 1 a 6 del Regolamento Regionale n. 2/2017, con particolare riferimento alla disponibilità di:

- box singoli o multipli, costituiti da una parte chiusa ed una scoperta;
- box e gabbie singoli destinati all'isolamento o all'infermeria in numero almeno pari al 5% del numero degli animali autorizzati;
- un ambiente attrezzato per il lavaggio e la disinfezione delle attrezzature, con sistema di erogazione di acqua calda;
- il deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei pasti;
- un ambulatorio dotato delle attrezzature necessarie per l'applicazione della legge 281/91 o, in presenza di apposita convenzione con struttura sanitaria veterinaria, un locale infermeria;
- un locale ad uso ufficio amministrativo;
- gli spogliatoi per il personale addetto;
- servizi igienici separati per il personale addetto e per il pubblico;
- un impianto frigorifero o di congelamento, di capacità adeguata allo stoccaggio delle carcasse degli animali;
- idoneo sistema di smaltimento dei reflui;
- idonee attrezzature per il lavaggio e la disinfezione delle strutture e degli automezzi utilizzati per il trasporto degli animali;
- zone adeguate per il movimento dei cani (Tabella 6 – allegato B – del Regolamento Regionale n. 2/2017);
- la certificazione di conformità dell'impianto elettrico;
- la certificazione di conformità degli scarichi.

Si precisa inoltre che

- l'acqua per abbeverare gli animali deve essere potabile o resa tale;
- i box devono essere costruiti con materiali e dimensioni idonei a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili;
- la zona adibita a preparazione dei pasti deve essere dotata di attrezzature sufficienti, nel rispetto di corrette modalità di conservazione e preparazione delle razioni. Devono essere possibili le operazioni di pulizia/disinfezione delle ciotole;
- la struttura deve essere accessibile anche ad utenti con disabilità.

Art. 4 – UNITÀ DI RICOVERO

Il gestore del canile deve sistemare i cani nelle unità di ricovero, prestando attenzione affinché non si verifichino morsicature, lotte o sbranamenti. A tal fine devono essere adottati criteri di omogeneità di



CITTA' DI NOVATE MILANESE

Area Gestione Sviluppo del Territorio

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

taglia, precedenti situazioni di convivenza, sesso, ecc.... Gli animali particolarmente aggressivi devono essere collocati in unità di ricovero individuali. È vietato ricoverare nella medesima unità animali di sesso opposto che non siano stati sottoposti all'intervento di sterilizzazione o castrazione.

Il gestore del canile deve dotare ogni cane di collare identificativo al fine di risalire all'unità di ricovero assegnata.

Gli spazi utilizzati dagli animali devono essere tenuti in ottime condizioni di pulizia e igiene (lavaggio almeno due volte al giorno), le deiezioni solide ed i residui liquidi devono essere rimossi quotidianamente. Devono essere eseguite periodiche e frequenti disinfestazioni, disinfestazioni e derattizzazioni. In particolare, durante la primavera e l'estate, devono essere intensificate le disinfestazioni contro zecche e pulci, secondo le necessità.

Le unità di ricovero devono essere fornite di idoneo giaciglio e di riscaldamento e/o di altro idoneo mezzo necessario per il mantenimento delle temperature adeguate a garantire la salute e il benessere degli animali ospitati, anche in base alle caratteristiche del singolo soggetto.

In particolare, nei periodi freddi, in occasione dell'impiego di acqua per la pulizia degli spazi bisognerà prevedere l'uscita dall'unità di ricovero dell'animale durante la pulizia stessa, o altri accorgimenti atti ad impedire che i cani possano bagnarsi.

È vietato, nell'effettuazione delle pulizie dei box, l'utilizzo della lancia ad acqua in presenza di animali nel box stesso.

Il gestore del canile deve affiggere ad ogni unità di ricovero una scheda identificativa per ogni cane contenente le indicazioni utili e necessarie per l'identificazione dell'animale (fotografia, età, sesso, data di ingresso, eventuali malattie, ecc....).

Art. 5 – ALIMENTAZIONE

Il nutrimento, fornito quotidianamente (avendo cura di somministrare al cane adulto due pasti giornalieri ed al cucciolo tre pasti giornalieri scaglionati nell'arco della giornata), deve essere nella quantità e nella qualità adeguato alla taglia, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale. Deve essere assicurata, ininterrottamente, la disponibilità di acqua potabile.

Il gestore del canile deve controllare che ogni animale consumi la propria razione e vigilare affinché non si verifichino zuffe o scontri, che non consentano una completa alimentazione per ciascun animale.

Art. 6 – TOELETTATURA

Il gestore del canile deve prevedere, in caso di prolungata permanenza dell'animale in canile, interventi di toelettatura secondo le indicazioni del Medico Veterinario.

Art. 7 – SGAMBATURA

Ogni animale deve poter sgambare quotidianamente, in uno spazio aperto, ma recintato avente le caratteristiche di cui alla tabella 6 allegato B del Regolamento Regionale n. 2/2017.

Il gestore del canile deve avere cura al momento della sgambatura di non lasciare liberi cani incompatibili tra loro.

In caso di animali particolarmente aggressivi, la sgambatura deve avvenire singolarmente e l'animale deve essere accompagnato con il guinzaglio e dotato di museruola, al fine di evitare ogni situazione di pericolo.



CITTA' DI NOVATE MILANESE

Area Gestione Sviluppo del Territorio

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

Art. 8 – ADOZIONI

Trascorsi i 60 giorni di ricovero previsti dalla Legge 281/91 il gestore del canile deve garantire la cessione dei cani, di età non inferiore ai 60 giorni, a persone maggiorenni che li richiedano e che diano garanzia di corretto mantenimento degli stessi, sottoscrivendo il contratto di cessione in affidamento allegato al presente capitolato.

È previsto un affidamento temporaneo nel caso in cui non siano trascorsi i 60 giorni dalla cattura, solo se gli affidatari si impegnano a restituire gli animali ai proprietari che ne facessero richiesta entro 60 giorni dalla cattura.

La cessione, che sarà sempre a titolo esclusivamente gratuito, dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale, con cadenza almeno mensile. Tale comunicazione dovrà specificare i dati identificativi del cane, la data di uscita dal canile in affidamento o adozione e i dati anagrafici della persona richiedente (la quale dovrà fornire copia di un documento d'identità in corso di validità). Tali dati dovranno essere riportati sul registro del canile rifugio.

I cani dovranno essere ceduti direttamente all'interessato e non per conto terzi. In caso di richiesta di più cani in tempi differenti, si dovrà accertare lo stato degli animali precedentemente affidati.

In ogni caso l'affido diviene definitivo decorsi 60 giorni dalla consegna.

Sono in ogni caso vietati la cessione o l'affido dei cani a coloro che hanno riportato condanne per maltrattamenti di animali.

Il gestore del canile dovrà permettere l'ingresso nel canile rifugio di volontari di associazioni animaliste e zoofile ai sensi dell'art. 106 bis, comma 6 della Legge Regionale n. 2/2017 per poter favorire l'adozione dei cani ricoverati nei tempi e nei modi previsti.

Art. 9 – ISPEZIONI

Il gestore del canile si obbliga a rendere possibile, in qualsiasi momento, ispezioni della propria struttura da parte di incaricati del Comune di Novate Milanese e/o del Servizio Veterinario dell'Ats di competenza, al fine di verificare le condizioni degli animali ricoverati.

Il registro del canile rifugio deve essere trattenuto presso il canile stesso, deve essere mantenuto aggiornato e a disposizione per eventuali controlli.

Il gestore del canile deve trasmettere gli aggiornamenti del registro con cadenza mensile al Comune di Novate Milanese.

Art. 10 – APERTURA

Il gestore del canile si impegna a mantenere un orario di apertura al pubblico di minimo quattro ore giornaliere, compreso sabato e domenica e potrà usufruire di una sola giornata di chiusura settimanale, con esclusione dei suddetti giorni. Nelle giornate di apertura dovrà essere sempre garantito l'accesso al pubblico; la chiusura è consentita nei giorni festivi infrasettimanali; l'accesso alla struttura da parte di operatori di Enti di protezione animali potrà essere concordato anche in orari diversi da quelli di regolare apertura. Gli orari di apertura e i contatti della struttura devono essere esposti in modo ben visibile all'esterno della struttura. Nel cartello di informazione al pubblico con gli orari di apertura dovrà essere anche indicato il convenzionamento con il Comune di Novate Milanese.

Art. 11 – ASSISTENZA SANITARIA

Il gestore del canile controlla lo stato di salute degli animali.

Il gestore del canile deve avere a disposizione un Medico Veterinario iscritto all'Albo professionale per il controllo sanitario periodico degli animali ricoverati e per l'assistenza veterinaria di base (compresi i trattamenti contro ectoparassiti – pulci, zecche -).



CITTA' DI NOVATE MILANESE

Area Gestione Sviluppo del Territorio

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

Il Medico Veterinario deve comunque essere disponibile, permanentemente, su chiamata, in caso di necessità e deve prevedere:

- a) l'impostazione di un programma di monitoraggio sanitario con un piano di medicina preventiva;
- b) la diagnosi e il conseguente trattamento – anche chirurgico – di malattie (previa comunicazione al Comune, che dovrà approvarne l'impegno di spesa);
- c) il pronto soccorso
- e) consulenze relative alle necessità nutrizionali.

Tutte le prestazioni effettuate devono essere registrate, entro un termine massimo di 7 giorni, sul libretto sanitario/scheda sanitaria dell'animale.

Degli animali sottoposti a trattamento farmacologico deve essere tenuta apposita scheda presso il canile rifugio, a disposizione degli incaricati del trattamento, in cui sia indicato anche all'inizio e la fine della terapia prescritta, il farmaco che deve essere somministrato ed eventuali particolari indicazioni del Medico Veterinario circa le modalità di somministrazione.

Il Comune di Novate Milanese si riserva la possibilità di far effettuare, senza preavviso, appositi esami atti a verificare che gli interventi sanitari siano stati correttamente effettuati.

Eventuali variazioni dal protocollo di interventi minimi sanitari sopraindicato dovranno essere proposte per iscritto da parte del Veterinario responsabile sanitario del canile rifugio, allegando motivazioni epidemiologiche e/o scientifiche in merito, e potranno essere accettate dal Comune di Novate Milanese previo parere del servizio sanitario dell'Ats Milano Città Metropolitana di competenza.

Il decesso o la soppressione di cani ricoverati presso il canile rifugio deve essere comunicato sia al Comune di Novate Milanese che al Servizio Veterinario dell'Ats Milano Città Metropolitana di competenza, con l'indicazione delle presunte cause del decesso certificate dal Medico Veterinario.

Il gestore del canile deve regolarmente provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa e dai regolamenti di riferimento in caso di decesso o abbattimento dell'animale, tanto per le incombenze materiali che per quelle burocratiche ed obblighi di segnalazione.

Art. 12 – EUTANASIA

A norma dell'art. 2, comma 6 della L. 281/91 i cani ricoverati nel canile rifugio, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954 n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

La soppressione dei cani ricoverati nei rifugi è effettuata da medici veterinari, con metodi eutanasici che non arrechino sofferenza all'animale, preceduti da idoneo trattamento anestetico e più in generale ai sensi dell'art. 109 della Legge Regionale n. 33/2009.

Qualora il Medico Veterinario, responsabile sanitario del canile rifugio, ritenga necessario sottoporre uno degli animali ricoverati ad eutanasia per sopraggiunti problemi sanitari, caratteriali o di benessere, che non consentano altra soluzione o cura, è tenuto a compilare referto scritto dell'eutanasia effettuata. Tale referto deve essere inviato al Comune di Novate Milanese e al Servizio Sanitario dell'Ats Milano Città Metropolitana di competenza.



CITTA' DI NOVATE MILANESE

Area Gestione Sviluppo del Territorio

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

Art. 13 – RESTITUZIONE AI PROPRIETARI

Il gestore del canile rifugio può restituire l'animale a chi dimostrerà di esserne il legittimo proprietario, solo dopo comunicazione del Comune di Novate Milanese di avvenuto rimborso delle spese di mantenimento.

Anche nel caso di restituzione di animali al legittimo proprietario, se affidati dalle Forze dell'Ordine, dovrà essere acquisita esplicita autorizzazione da parte del Comune di Novate Milanese.

Art. 14 – PENALITÀ

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale accerti, in corso di validità del contratto, inadempienze contrattuali o una carente e insoddisfacente esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, potranno essere applicate le penali di seguito elencate:

ART. 4 (unità di ricovero): la violazione ad ogni singolo comma comporta una penale contrattuale pari ad € 100,00=

ART. 8 (adozioni): la violazione ad ogni singolo comma comporta una penale contrattuale pari ad € 100,00=

ART. 9 (ispezioni): la violazione ad ogni singolo comma comporta una penale contrattuale pari ad € 100,00=

ART. 10 (apertura al pubblico): la violazione ad ogni singolo comma comporta una penale contrattuale pari ad € 100,00=

ART. 11 (assistenza sanitaria): la violazione ad ogni singolo comma comporta una penale contrattuale pari ad € 100,00=

ART. 12 (eutanasia): la violazione ad ogni singolo comma comporta una penale contrattuale pari ad € 100,00=

ART. 13 (restituzione ai proprietari): la violazione ad ogni singolo comma comporta una penale contrattuale pari ad € 100,00=.

ART. 16 (personale incaricato dall'aggiudicatario): la violazione ad ogni singolo comma comporta una penale contrattuale pari ad € 100,00=.

In caso di violazione ripetuta, in corso di contratto, del medesimo comma dello stesso articolo, la sanzione applicata sarà pari al doppio, fatto salvo quanto previsto all'art. 20 del presente capitolato.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da contestazione scritta con l'indicazione dell'inadempienza o dell'irregolarità riscontrata. Il gestore del canile rifugio potrà presentare le proprie controdeduzioni, ugualmente in forma scritta, entro il termine indicato nella contestazione.

In assenza di indicazione in merito, tale termine deve ritenersi di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi.

La penale eventualmente confermata sarà comunicata al gestore del canile rifugio e trattenuta in fase di liquidazione sui crediti vantati dal medesimo, o in mancanza sulla cauzione depositata.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare una penale complessivamente di importo superiore, potranno essere attivate dal Comune di Novate Milanese le procedure per la risoluzione del contratto.



CITTA' DI NOVATE MILANESE

Area Gestione Sviluppo del Territorio

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI

Art. 15 – DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo massimo stimato dell'affidamento in oggetto è di € 34.460,00 al netto dell'Iva.

Tale importo è puramente indicativo e determinato sulla base di una stima degli ingressi in canile, della permanenza media dei cani e delle spese veterinarie straordinarie storicamente sostenute negli ultimi anni. L'importo deve pertanto ritenersi presunto ed eventuali variazioni non potranno costituire per l'affidatario del servizio motivo di rivalsa e/o opposizione di sorta. L'Ente non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo contrattuale, che è meramente stimato e rilevante ai soli fini della scelta della procedura di affidamento, della relativa tracciabilità e della costituzione della garanzia definitiva.

Il servizio oggetto di affidamento, sarà compensato in ragione di:

a) € 4,50 giornalieri (importo posto a base di gara e da determinare in sede di aggiudicazione) al netto di IVA per l'effettivo ricovero di ogni singolo cane. Tale importo quale canone determinato a fronte dello spazio ricettivo riservato a favore del Comune di Novate Milanese, per soddisfare il fabbisogno dello stesso Comune;

b) € 15,00 mensili (importo posto a base di gara e da determinare in sede di aggiudicazione) al netto di IVA a titolo di rimborso spese per l'assistenza veterinaria di base per ogni cane ospitato.

I costi di cui sopra, stabiliti in sede di aggiudicazione, resteranno fissi ed invariabili sino al termine contrattuale.

Sono escluse dalla diaria di mantenimento le spese di trasferimento degli animali dal canile sanitario alla struttura, che saranno sostenute dal Comune di Novate Milanese nella misura di € 30,00 (IVA esclusa) ad uscita.

Sono altresì escluse dalla diaria di mantenimento le spese veterinarie per le sterilizzazioni e gli interventi veterinari straordinari, nonché le spese di incenerimento di eventuali cani deceduti.

Tali spese saranno sostenute dal Comune di Novate Milanese, che dovrà preventivamente autorizzarle una volta comunicate dal canile rifugio.

Altre eventuali spese per interventi straordinari saranno concordate al manifestarsi della necessità.

Gli importi di cui sopra, determinati a seguito dell'aggiudicazione, resteranno fissi e invariabili sino al termine contrattuale.

Occorrendo in corso di esecuzione un aumento delle prestazioni richieste, l'aggiudicatario sarà obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto d'obbligo, alle stesse condizioni del contratto.

Il Comune rimborserà le spese veterinarie per l'assistenza sanitaria degli animali a condizione dell'invio ed esame della relativa documentazione nonché dell'approvazione del relativo impegno di spesa.

L'affidamento in oggetto non prevede rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26, co. 3, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; pertanto l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00.

L'affidamento avrà durata di 24 mesi decorrenti dal 1 maggio 2024, terminati i quali il contratto si intenderà concluso anche qualora l'importo stimato ed effettivamente a disposizione dell'Ente non sia stato raggiunto, senza che l'affidatario del servizio possa avanzare pretese di sorta.



CITTA' DI NOVATE MILANESE

Area Gestione Sviluppo del Territorio

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilane@legalmail.it

Art. 16 – PERSONALE INCARICATO DALL'AGGIUDICATARIO

Il personale incaricato dal gestore del canile delle attività necessarie alla corretta gestione del servizio, dovrà essere costantemente adeguato, per numero e qualità, in relazione all'entità del servizio, durante tutto il periodo di validità del contratto.

Il gestore del canile rifugio è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni retributive e previdenziali non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti.

Il gestore deve inoltre osservare, durante l'esecuzione del contratto, la normativa vigente in materia di assunzione, tutela e assicurazione del personale coinvolto nell'esecuzione del contratto.

Il gestore è tenuto a rispettare e a far rispettare al personale dipendente e ai collaboratori volontari la normativa vigente, i regolamenti e le disposizioni che venissero comunicate dal Comune di Novate Milanese o dai Servizi Veterinari dell'Ats Milano Città Metropolitana in corso di esecuzione del contratto.

Il gestore rimane comunque responsabile, in ogni caso, dell'operato del personale dipendente e dei collaboratori volontari.

Il gestore dovrà presentare, entro 15 gg. dall'aggiudicazione, l'elenco completo del personale dipendente regolarmente assunto per collaborare alla gestione del canile. Tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di variazioni durante il periodo contrattuale.

Art. 17 – ASSICURAZIONE

L'aggiudicatario del contratto sarà tenuto, prima della stipula, a consegnare la garanzia definitiva di cui all'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, in misura del 5% dell'importo contrattuale. Tale garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione, oppure di fidejussione con le modalità di cui all'articolo 106 del medesimo decreto. La cauzione garantisce che il gestore del canile rifugio è inoltre responsabile per i danni a persone, cose o animali che derivassero verificarsi all'interno o all'esterno della struttura in conseguenza all'esecuzione del contratto, sollevandone in tal modo l'Amministrazione Comunale.

Per la copertura degli eventuali danni di cui sopra il gestore del canile rifugio deve aver stipulato un'apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per l'intera durata contrattuale, con esclusivo riferimento al servizio affidato, e con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00=/sinistro. Copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune di Novate Milanese entro 15 giorni dall'avvenuta aggiudicazione del servizio, unitamente alla copia della quietanza di pagamento del premio.

In caso di danni arrecati a terzi il gestore del canile rifugio è comunque obbligato a darne tempestivamente notizia al Comune di Novate Milanese.

Art. 18 – RESPONSABILITÀ

Il gestore del canile rifugio è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione di quanto disposto dal presente capitolato. Di conseguenza risponderà nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione Comunale per l'inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte.

Durante l'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è responsabile per danni derivanti a terzi anche dell'operato dei suoi dipendenti, familiari o di persone che, volontariamente e con il consenso dell'Appaltatore, operino nell'accudimento dei cani affidati al canile rifugio.

Il gestore del canile dovrà quindi adottare tutti i provvedimenti e le cautele conseguenti all'obbligo di controllo.



CITTA' DI NOVATE MILANESE

Area Gestione Sviluppo del Territorio

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

È fatto obbligo al gestore del canile di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni avanzate da terzi danneggiati.

Art. 19 – SUBAPPALTO

L'Appaltatore è tenuto a eseguire in proprio i servizi compresi nel presente capitolato, è pertanto fatto divieto di subappaltare, anche parzialmente, gli stessi.

Art. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale, nei casi previsti di seguito, potrà procedere, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., alla risoluzione del contratto d'appalto, senza che l'Appaltatore possa pretendere risarcimenti od indennizzi di alcun genere:

- a) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi contrattuali non eliminata a seguito di diffida formale da parte dell'Amministrazione Comunale;
- b) violazione delle prescrizioni e/o disposizioni scritte impartite dal Comune di Novate Milanese nel corso dell'appalto;
- c) applicazione di penali di importo complessivo superiore al 10% del valore contrattuale;
- d) arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione, da parte dell'Appaltatore, dei servizi oggetto di affidamento, qualora non dipenda da causa di forza maggiore;
- c) qualora intervengano situazioni di fallimento, o di perdita dei requisiti prescritti per l'attività svolta e per l'esecuzione dello specifico servizio affidato;
- e) frode;
- f) sopravvenute cause ostative, che comportino incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- g) in caso di subappalto non autorizzato.

Ove il Comune di Novate Milanese ravvisasse la sussistenza di una delle cause sopra indicate, dovrà contestarla per iscritto al Gestore del Canile Rifugio, fermo restando il termine di 15 giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine ed esaminate, se presentate, le controdeduzioni del caso, il Comune di Novate Milanese adotterà – motivandole - le determinazioni ritenute opportune.

Nel caso di risoluzione del contratto il Comune potrà escutere la cauzione definitiva, fatta salva ogni azione di risarcimento per il maggior danno subito.

Art. 21 – RECESSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Il recesso verrà comunicato per iscritto mediante raccomandata A.R. e/o via PEC e non potrà avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Art. 22 – PAGAMENTI

Il Comune di Novate Milanese liquiderà e pagherà al gestore del servizio, mensilmente e posticipatamente, i corrispettivi dovuti, per lo spazio ricettivo riservato.

I valori di cui all'art. 15, dovranno corrispondere a quanto determinato al riguardo, in base all'esito della procedura di affidamento e quanto dovuto verrà corrisposto dietro presentazione di regolare fattura mensile e nota riepilogativa delle presenze degli animali ospitati, fermo restando che i corrispettivi saranno erogati sulla base delle prestazioni effettivamente rese. Il pagamento avverrà di norma entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, previo controllo di regolarità



CITTA' DI NOVATE MILANESE

Area Gestione Sviluppo del Territorio

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

della stessa e della documentazione allegata, e rilascio da parte degli enti previdenziali del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La fattura elettronica sarà liquidata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento nel SDI (Sistema Di Interscambio) a mezzo bonifico bancario.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Art. 23 – CONTRATTO

Il contratto verrà sottoscritto mediante scambio di corrispondenza commerciale tramite PEC.

La conferma d'ordine, che avrà valenza di contratto, dovrà essere restituita firmata per accettazione previa apposizione di marca da bollo da € 16.00.

Art. 24 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente invito fa riferimento, ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento. La base giuridica per il trattamento è la gestione della procedura di affidamento, la successiva stipula del contratto e la gestione dello stesso.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Novate Milanese, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@comune.novatemilanese.mi.it

L'appaltatore assumerà il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).



CITTA' DI NOVATE MILANESE

Area Gestione Sviluppo del Territorio

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilane@legalmail.it

Art. 25 - RISPETTO CODICE DI COMPORTAMENTO

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza del “Codice di comportamento dipendenti del Comune di Novate Milanese” adottato con deliberazione G.C. n. 29 del 25/02/2021 e reperibile al seguente link:

<https://novate-milane.e-pal.it/L190/sezione/show/106981?sort=&search=&idSezione=244&activePage=&>

L'appaltatore è tenuto inoltre a non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Novate Milanese nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà l'esclusione dalla gara e per l'aggiudicatario la risoluzione contrattuale.

Art. 26 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in rapporto all'affidamento in oggetto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

Art. 28 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non risulti contemplato nel presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti comunali vigenti.

Art. 29 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90 e Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è il Dott. Ing. Daniela Isabella Lucia Benetti, Funzionario Tecnico dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio – Settore Servizi amministrativi e Patrimonio.

Novate Milanese, 22/03/2024

**IL DIRIGENTE DELL'AREA
GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO**

Arch. Giancarlo Scaramozzino
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs
n.82/2005 e s.m.i.)